



# FP CGIL Medici

## Le nuove norme sui medici in pensione a 70 anni

Il nuovo testo della normativa sulla pensione a 70 anni dopo l'approvazione definitiva al Senato dell'art. 22 Ddl Lavoro n. 1167-B/bis che modifica il Dlgs 502/92

### Art. 15 nonies del Dlgs 502/92

(Limite massimo di età' per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali)

*1. Il limite massimo di età' per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, e' stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età', ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo.*

*In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età` e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.*

### NOTA ILLUSTRATIVA

La legge prevede quindi che tutti i dirigenti medici e sanitari potranno presentare istanza per andare in pensione fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi effettivi, senza andare oltre i 70 anni di età.

L'istanza non è soggetta a valutazione arbitraria da parte dell'azienda.

Nell'ambito dei contributi effettivi non rientrano i periodi di riscatto (se il legislatore li avesse voluti ricomprendere avrebbe lasciato solo la parola "contributi" senza aggiungere "effettivi").

Viene soppresso il comma che prevedeva la possibilità del biennio dopo i 65 anni.

La rottamazione, norma transitoria vigente fino al 31 dicembre 2011, non viene formalmente soppressa, ma dovrebbe essere superata dalla presentazione dell'istanza di pensionamento.

## I testi di riferimento

### Ddl Lavoro

Art. 22 del Ddl Lavoro n. 1167-B/bis definitivamente approvato al Senato “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

Art. 22 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

*1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».*

### Il vecchio testo del Dlgs 502/92

Art. 15-nonies. (Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali)

*1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.*

### Il testo del Dlgs 503/92

Articolo 16 Prosecuzione del rapporto di lavoro

*1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.*